

# CAPITOLATO SPECIALE

## Servizio di vigilanza e manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza presso i centri di raccolta e la sede di

### COINGER SRL

### CIG BAD7D0BF13

DEFINIZIONI .....	3
TITOLO I – PARTE GENERALE.....	3
Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
Articolo 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL'APPALTO.....	3
Articolo 3 – IMPORTO A BASE D'ASTA .....	5
Articolo 4 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI .....	7
Articolo 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	7
Articolo 6 – TRASPARENZA E RISERVATEZZA .....	9
Articolo 6.1 – Trasparenza .....	9
Articolo 6.2 – Riservatezza.....	9
Articolo 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E NOMINA.....	10
TITOLO II – CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA' .....	12
Articolo 8 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZE ASSICURATIVE.....	12
Articolo 9 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	13
Articolo 10 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICITA'.....	14
Articolo 11 – VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	15
Articolo 12 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA' .....	16
TITOLO III – ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	16
Articolo 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	16
Articolo 14 – AVVIO DEL SERVIZIO.....	20
Articolo 15 – RUP E I CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA.....	20
Articolo 16 – SVOLGIMENTO DEI SERVIZI .....	21
Articolo 16.1 – Indicazioni generali per le attività .....	21
Articolo 16.2 – Servizi base .....	23
Articolo 16.3 – Servizi accessori .....	24
Articolo 17 – MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	25
Articolo 18 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO .....	26
Articolo 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO.....	27
Articolo 19.1 – Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	27
Articolo 19.2 – Subappalto.....	27
TITOLO IV – DISCIPLINA ECONOMICA .....	30
Articolo 20 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO .....	30
Articolo 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	31

Articolo 22 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO.....	33
Articolo 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIATI.....	34
TITOLO V – PENALI, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO.....	35
Articolo 24 - INFRAZIONI E PENALITÀ.....	35
Articolo 25 - ESECUZIONE IN DANNO.....	36
Articolo 26 – RISERVE E ACCORDO BONARIO.....	36
Articolo 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	38
Articolo 27.1 Clausola risolutiva espressa .....	38
Articolo 27.2 Risoluzione del contratto.....	39
Articolo 27.3 Recesso .....	40
TITOLO VI – CLAUSOLE FINALI.....	40
Articolo 28 - CONTROVERSIE .....	41
Articolo 29 - CAUSE SOPRAVVENUTE, SOSPENSIONE E CONDIZIONE SOSPENSIVA.....	41
Articolo 30 - DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI .....	41
Allegato A – Dotazioni attrezzature all’avvio del servizio .....	41
Allegato B – Schema tipo procedure.....	41
Allegato C - Planimetrie impianti esistenti .....	41

## DEFINIZIONI

1. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
  - a. Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65, 67 o 68 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
  - b. Appalto: affidamento dell'esecuzione del servizio ad oggetto: servizio di vigilanza e manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza per COINGER, di cui al presente capitolato
  - c. Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i e relativi allegati
  - d. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - e. RUP: Responsabile unico di progetto di cui all'art. 15 e all'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
  - f. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti;

## TITOLO I – PARTE GENERALE

### Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di vigilanza e il servizio di manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza.
2. Le attività devono essere svolte presso la sede COINGER in via IV Novembre, 7 a Jerago con Orago e i centri di raccolta, come di seguito elencati:

<b>centro raccolta</b>	<b>indirizzo</b>
ALBIZZATE	Via Montello, snc
BESNATE	Via Alfredo di Dio, snc
BODIO LOMNAGO	Via Galvani, snc
BRUNELLO	Via Chiesa a Erbamolle, snc
CASALE LITTA	Via Tordera Inferiore, snc
CASTIGLIONE OLONA	Via Boccaccio, snc
CROSIO DELLA VALLE	Via Caregò, snc
MORAZZONE	Via Caronaccio, snc
OGGIONA	Via Bonacalza, snc
SOLBIATE ARNO	Via Molinello, snc
SUMIRAGO	Via Kennedy, snc
VEDANO	Via Boschina, snc

Figura 1

3. Le indicazioni tecniche per lo svolgimento del servizio sono riportate nel presente **capitolato**
4. In **allegato C** sono riportate le planimetrie con la disposizione degli impianti esistenti.

### Articolo 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL'APPALTO

1. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi ausiliari a supporto di servizi pubblici locali e non potranno essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In

caso di sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n.146 e s.m.i..

2. L'indizione e la gestione dell'appalto di cui al presente capitolato è di competenza del COINGER, che, in collaborazione con i Comuni soci, individua le soluzioni tecniche più idonee per l'efficienza del servizio. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spettano a COINGER.
3. I servizi oggetto di questo appalto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni d'igiene, pulizia e aspetto decoroso e costituiscono attività di pubblico interesse. Deve essere:
  - a. evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli in tutte le fasi del servizio
  - b. garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.
4. La ditta aggiudicataria è tenuta, nelle more di indizione di nuova procedura di affidamento da parte di COINGER, a proseguire il servizio in oggetto, ai sensi e nei casi di cui all'art. 120 c. 11 del Codice
5. COINGER si riserva di far iniziare il servizio dal quindicesimo giorno successivo a quello di aggiudicazione, anche se non dovesse essere ancora stato sottoscritto il contratto d'appalto. L'impresa si impegna ad avviare il servizio di cui sopra nei termini indicati.
6. L'appalto ha durata per **quattro anni** a decorrere dalla data di stipula del contratto oppure, se necessario procedere in via di urgenza nelle more della stipula del contratto, da comunicazione di avvio del servizio inviata da COINGER.
7. Ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di proroga per un periodo ulteriore fino ad un massimo di **quattro anni** a decorrere dalla conclusione del contratto principale. In caso di esercizio della facoltà di proroga del contratto, saranno applicate le medesime condizioni del contratto originario, come individuate dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta dell'aggiudicatario. L'eventuale proroga contrattuale avrà inizio senza soluzione di continuità con il contratto principale. Il Committente procederà a comunicare all'appaltatore la volontà di esercitare l'opzione di proroga almeno **tre mesi** prima del termine di scadenza del contratto originale.
8. Ai sensi dell'art. 14 c. 4 del Codice l'importo dell'opzione di proroga contrattuale è computata al fine della determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14 c. 1 del Codice.
9. Si ricorda che ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

### Articolo 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA

1. Lotto unico.
2. Il valore a base di gara del contratto per la durata contrattuale **di quattro anni** è di seguito determinato, tenendo conto della distinzione fra attività compensate a corpo e attività compensate a misura:

A	B	C	D	E	F=D*E	G	H=F*G	
tipologia SERVIZI	art. capitolato	descrizione	Modalità di corrispettivo	importo canone	moltiplicatore	importo annuale	nr anni	importo 4 anni
BASE	16.2.1.a	servizio vigilanza - CANONE	canone bimestrale a corpo per tutti i siti	3.400,00 €	6	20.400,00 €	4	81.600,0
	16.2.1.b	servizio di manutenzione ordinaria preventiva impianti antintrusione e videosorveglianza - CANONE	canone bimestrale a corpo per tutti i siti	360,00 €	6	2.160,00 €	4	8.640,0
ACCESSORI	16.3	servizio di manutenzione ordinaria correttiva impianti antintrusione e videosorveglianza - EXTRACANONE	budget a misura	9.000,00 €	1	9.000,00 €	4	36.000,0
						<i>sub totale</i>		<b>126.240,00 €</b>
						<i>oneri non soggetti a ribasso</i>		800,00 €
						<b>Totale a base d'asta</b>		<b>127.040,00 €</b>

Figura 2

3. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **60.190,08 €** per quattro anni, tenendo conto dell'impiego stimato per le diverse prestazioni oggetto del contratto, nonché del costo orario medio indicato per il profilo di operaio dal tenendo conto dei costi orari del CCNL vigilanza privata e servizi di sicurezza [cod. CNEL HV17] per le prestazioni principali, come individuato con DD Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto ministeriale n. 50 dell'8 agosto 2024 e dei costi medi indicati dal Decreto direttoriale n. 103 del 24 novembre 2025 per il Settore metalmeccanico-industria, che tiene conto del verbale d'incontro tra Federmeccanica, Assisital, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL del 12 giugno 2025, con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari a valere da giugno 2025, con riferimento al CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti [cod. CNEL C011] per le prestazioni secondarie di manutenzione degli impianti.
4. Come indicato da ANAC sia nel bando tipo n. 1/2023, come aggiornato con del. 365 del 16 settembre 2025, sia nella delibera n. 528 del 15 Novembre 2023, nonché dal MIT (parere 2280 dell'8/9/2023) e dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza 5665/2023, TAR Toscana - Firenze, sez. IV, sent. 29 gennaio 2024), secondo una lettura sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 41 c. 14 del Codice, il costo della manodopera costituisce una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso.
5. Ai fini dell'individuazione della soglia ai sensi dell'art. 14 del Codice, l'importo massimo stimato globale dell'appalto tiene conto:
  - a. del valore per l'eventuale proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, essendo prevista la **proroga contrattuale al successivo art. 4 fino ad un massimo di ulteriori anni 4**
  - b. del valore del cd. "quinto d'obbligo" sul valore del contratto principale: ai sensi dell'art. 120 c. 9 del

Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto principale si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- c. del valore del cd. "quinto d'obbligo" sul valore della proroga : ai sensi dell'art. 120 c .9 del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto in proroga si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- d. Tenuto conto di quanto sopra indicato, il valore massimo globale stimato dell'affidamento, calcolato ai sensi dell'art. 14 c. 4 Codice è il seguente:

Figura 3

<b>valore max stimato ai sensi dell'art. 14 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i</b>	
importo contrattuale per 4 anni	127.040,00 €
quinto d'obbligo sull'importo contrattuale	25.408,00 €
proroga fino ad un max di ulteriori 4 anni	127.040,00 €
quinto d'obbligo per proroga	25.408,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>304.896,00 €</b>

- 6. Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, norme e regolamenti in vigore alla data di esecuzione del servizio e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto. Il prezzo comprende, tra l'altro:
  - a. le garanzie prestata dall'esecutore;
  - b. le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
  - c. Il costo della manodopera
  - d. I mezzi d'opera per dare esecuzione al servizio
  - e. tutti i servizi connessi, quanto indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto e in generale quanto previsto dal contratto e dai relativi allegati.
- 7. Il corrispettivo d'appalto è da intendersi IVA esclusa. Il corrispettivo d'appalto include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'appaltatore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità,

sono compresi nel Prezzo.

8. I Prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio all'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

#### **Articolo 4 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro applicati e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. In particolare, ai sensi dell'art. 11 del Codice,
2. In particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nella **prestazione principale inerente servizi di vigilanza** è il seguente: CCNL vigilanza privata e servizi di sicurezza **[cod. CNEL: HV17]** come individuato con DD Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto ministeriale n. 50 dell'8 agosto 2024. L'appaltatore può applicare anche un diverso CCNL, purchè sia equivalente al citato CCNL sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo normativo.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nella **prestazione secondaria di manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza** è il seguente: CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti **[cod. CNEL C011]**, come individuato con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 103 del 24 novembre 2025 per il Settore metalmeccanico-industria. L'appaltatore o, in caso di subappalto, il subappaltatore, può applicare anche un diverso CCNL, purchè sia equivalente al citato CCNL sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo normativo.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da COINGER o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, COINGER contesterà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, segnalerà all'Ispettorato stesso.
5. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione a COINGER, né ha titolo al risarcimento dei danni.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
8. Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

#### **Articolo 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali.
2. In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C., l'accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato, nel bando e disciplinare di gara e nelle norme integrative allo stesso.

3. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare, altresì, ogni disposizione di Legge o provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.
4. L'Appaltatore dovrà assicurare che le forniture ed il servizio siano svolti in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.
5. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, nonché il D.P.R. n° 1063/62, la Legge n° 55/90, il Decreto Legislativo 50/2016 per quanto applicabili, ed ogni e qualsiasi altra norma relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio.
6. Il Sindaco o altra autorità preposta potrà, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti in difesa della salute pubblica, emanare norme di emergenza sul funzionamento dei servizi.
7. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto.
8. Ai sensi dell'art. 113 del Codice, sono previste le seguenti condizioni particolari di esecuzione del contratto: al fine di assicurare la presenza operativa sul territorio e l'intervento immediato presso i centri di raccolta in caso di allarme, che pertanto qualifica il servizio come servizio di prossimità, la ditta appaltatrice dovrà avere a disposizione per l'esecuzione del contratto una sede operativa entro un **raggio di 30 Km** dalla sede di Coinger in Jerago.
9. Ai sensi dell'art. 102 del Codice, è richiesto all'appaltatore quanto segue:
  - a. garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, come indicati all'art. 4, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
10. L'appaltatore può applicare il CCNL che ritiene adeguato alla propria organizzazione di impresa. Ai fini dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione, nei casi di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è tenuto ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero deve dimostrare con apposita dichiarazione l'equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto al CCNL indicato dalla stazione appaltante. Qualora l'appaltatore subappalti integralmente la prestazione secondaria, è tenuto a garantire che il subappaltatore, applica il CCNL indicato nel disciplinare di gara per la prestazione secondaria nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto per tutta la sua durata, ovvero deve dimostrare con apposita dichiarazione, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, l'equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto al CCNL indicato dalla stazione appaltante.
11. Ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'appaltatore che occupi tra 15 a 50 dipendenti, entro i sei mesi successivi alla stipula del contratto, deve consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

- 12.** Ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore che occupi più di 15 dipendenti, entro i sei mesi successivi alla stipula del contratto, deve presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.
- 13.** Non si applica la previsione di assicurare una percentuale minima all'occupazione giovanile e femminile, di cui all'art. 1 c. 4 dell'all. II.3 al D.Lgs. 36/2023, in relazione alle ridotte dimensioni del servizio, che non richiedono l'impiego di almeno tre unità lavorative dedicate in via esclusiva al presente appalto.

## **Articolo 6 – TRASPARENZA E RISERVATEZZA**

### **Articolo 6.1 – Trasparenza**

- 1.** L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente nel sottoscrivere il contratto:
  - a.** dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b.** dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c.** si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d.** si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 2.** Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, con facoltà del Committente di incamerare la garanzia prestata.
- 3.** L'appaltatore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

### **Articolo 6.2 – Riservatezza**

- 1.** L'appaltatore, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopra richiamati.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
5. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

## **Articolo 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E NOMINA**

1. L'Appaltatore prende altresì atto che titolari dei dati acquisiti in forza del presente contratto sono i Comuni soci di COINGER srl e che COINGER srl è stata nominata dai Comuni summenzionati quale responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 GDPR 679/2016; pertanto, qualora vi siano le condizioni di legge in funzione della tipologia del dato, l'Appaltatore viene nominato con apposito atto sub-responsabile del trattamento, per le specifiche finalità di cui al presente contratto e si impegna a sua volta al rispetto degli stessi obblighi cui è tenuta COINGER srl in virtù della predetta designazione di responsabile esterno del trattamento e delle delibere comunali autorizzazione al trattamento.
2. Gli Enti comunali titolari dei dati conservano la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni erogate ed hanno l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.
3. COINGER srl consente pertanto all'Appaltatore l'accesso ai dati alle medesime condizioni e limiti cui la stessa è stata autorizzata dai singoli comuni soci.
4. L'Appaltatore si impegna ad operare secondo le direttive degli enti Titolari e nel rispetto degli obblighi imposti a COINGER quale primo responsabile del trattamento e nel rispetto di quanto indicato nel GDPR 679/2016 e che l'accesso e trattamento venga effettuato solo qualora sia strettamente necessario ad adempiere i compiti di cui al presente contratto nel rispetto del principio di pertinenza e continenza, della normativa vigente, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali; si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.
5. L'Appaltatore, i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio; pertanto essi, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione del servizio, e di non divulgarli in alcun modo né di utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
6. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso a causa ed in occasione dell'esecuzione dell'appalto vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
7. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- a) verificare e controllare che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e coordinarne tutte le operazioni;
  - b) individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
  - c) impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
  - d) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati;
  - e) garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;
  - f) sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati.
8. Le informazioni, i dati e le conoscenze non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
9. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione
10. L'Appaltatore dichiara di possedere le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al Regolamento UE 2016/679.
11. In ogni caso si precisa che al momento della cessazione del rapporto contrattuale i dati reperiti dovranno essere prontamente cancellati e distrutti da parte dell'appaltatore.
12. Alle disposizioni di cui ai commi che precedono saranno tenuti anche eventuali subappaltatori individuati conformemente alle disposizioni di cui al presente capitolato speciale di appalto.
13. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, COINGER avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.
14. Quanto al trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore a COINGER per l'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i predetti dati personali resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati da COINGER ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
15. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
16. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.
17. Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione

delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

18. Nel caso in cui L'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Committente diffiderà L'appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Committente in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
19. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

## **TITOLO II – CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'**

### **Articolo 8 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZE ASSICURATIVE**

1. L'Appaltatore sarà responsabile verso COINGER SRL del buon andamento di tutte le forniture e i servizi da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.
2. L'Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i., nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti all'approntamento della verifica di conformità.
3. L'Appaltatore è altresì responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature dell'Appaltatore nei confronti di COINGER, dei Comuni o di terzi, sollevando così le Amministrazioni Comunali e la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità civile o penale.
4. Fatti salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di COINGER o dei Comuni. A tutela di quanto sopra l'Appaltatore dovrà produrre le seguenti polizze, debitamente quietanzate:
  - a. **R.C. per responsabilità verso terzi** con un massimale minimo per sinistro di € 2.500.000,00= (in lettere: duemilionicinquecentomila,00 €)
  - b. **Copertura R.C.O.** nei confronti dei dipendenti prestatori d'opera con un massimale adeguato alla retribuzione del personale. Beneficiari utenti per R.C. e dipendenti per R.C.O;
  - c. **Responsabilità per eventuali danni** agli stabili agli impianti e alle attrezzature che dovessero verificarsi a causa delle attività poste in essere dal personale impiegato dall'azienda all'interno delle strutture di COINGER con un massimale minimo per sinistro di € 500.000,00= (cinquecentomila,00 €).
5. A prescindere dai massimali assicurati, l'I.A. è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tali massimali.
6. Copia della polizza conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

7. La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati da imprese subappaltatrici.

## **Articolo 9 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 53 c.4 del Codice, pari al **10 per cento** dell'importo contrattuale.
2. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 117 c. 3 del codice, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e secondo le modalità previste nel presente articolo. L'aggiudicatario deve reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro 10 giorni dall'eventuale escussione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
4. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Committente ha facoltà altresì di incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. Fatto salvo quanto sopra previsto, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
7. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso il Committente per l'eventuale

indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **Articolo 10 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICITA'**

1. A seguito dell'aggiudicazione previa verifica dei requisiti di partecipazione, il contratto verrà stipulato in forma scrittura privata non autenticata in modalità elettronica
2. Sono allegati di contratto, anche se non materialmente allegati:
  - a. il presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
  - b. il DUVRI;
  - c. l'offerta tecnica presentata in fase di gara dall'appaltatore;
  - d. l'offerta economica presentata in fase di gara dall'appaltatore;
  - e. la cauzione definitiva;
  - f. le polizze assicurative richieste nel presente Capitolato;
  - g. gli impegni presentati in fase di offerta, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 18 del Codice, essendo l'aggiudicazione efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del medesimo codice e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, anche in pendenza di contenzioso. è fatta eccezione:
  - a. per le ipotesi previste al terzo paragrafo del presente articolo, in caso di ricorso avverso l'aggiudicazione
  - b. nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse del Committente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
4. Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui alla procedura si gara è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
5. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare al Committente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
6. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
7. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
8. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle due ipotesi sopra descritte costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

9. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti al contratto di appalto e ad esse conseguenti (bolli, registrazione ecc.). In particolare, il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'all. I.4 del Codice. Ai sensi dell'art. 2 del medesimo all. I.4 del Codice, il pagamento dell'imposta in sede di stipula del contratto ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
  - a. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate in contanti o assegno circolare, prima della stipula del contratto stesso;
  - b. le eventuali spese di pubblicità come indicato nel disciplinare di gara.

### **Articolo 11 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Trattandosi di appalto superiore alle soglie comunitarie, è soggetto a emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 e 37 dell'all. II.14 del Codice. Il certificato di verifica della conformità verrà rilasciato entro il termine massimo di **sei mesi** dall'ultimazione delle prestazioni. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il RUP provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'appaltatore, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
2. La verifica di conformità è effettuata durante l'esecuzione del servizio dal RUP. La verifica di conformità viene effettuata con sopralluoghi *in loco* oppure per il tramite delle telecamere presso i centri di raccolta che sono collegati con la sede centrale, per verificare gli effettivi adempimenti eseguiti presso i centri di raccolta e presso l'area pertinenziale (aiuola) della sede di COINGER, rilasciando relativo verbale.
3. Ai sensi dell'art. 37 dell'all. II.14 del Codice, il certificato di verifica di conformità che viene rilasciato dal RUP, anche in formato digitale, contiene almeno i seguenti elementi:
  - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
  - b) l'indicazione dell'esecutore;
  - c) il nominativo del RUP;
  - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
  - e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
  - f) il richiamo a eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione;
  - g) l'importo a saldo da pagare all'appaltatore
  - h) determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere al Committente per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
  - i) la certificazione di verifica di conformità
4. Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
5. Il certificato di verifica di conformità è redatto dal RUP.
6. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di **quindici giorni** dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

7. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede a norma dell'articolo 27 dell'all. II.14 del Codice al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

### **Articolo 12 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'**

1. L'ultimazione del contratto, appena avvenuta, è comunicata dall'appaltatore per iscritto a mezzo PEC al RUP, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
2. Ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 37 dell'all. II.14 del medesimo Codice, il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. Considerato che le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 36 c. 2 dell'all. II.14 del Codice il Committente effettuerà, in relazione alla natura del servizio e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. A tal fine il RUP effettuerà controlli a campione in loco degli interventi effettuati.
5. Trattandosi di un contratto a prestazioni periodiche o continuative, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione del contratto

## **TITOLO III – ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

### **Articolo 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento della fornitura e del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
  - b) deve disporre dell'organico sufficiente ed idoneo a garantire il corretto espletamento di tutte le prestazioni secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati tecnici nonché in considerazione della proposta progettuale formulata, se prevista;
  - c) tutto il personale adibito alla fornitura ed al servizio deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito; COINGER si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico;
  - d) l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il nominativo del/i responsabile/i organizzativo/i, con recapito telefonico fisso e mobile, cui COINGER possa far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Le comunicazioni inviate a detto soggetto si considereranno come inviate al rappresentante legale dell'Appaltatore;
  - e) l'Appaltatore è obbligato ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta di COINGER, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;

- f) al fine di monitorare costantemente il servizio e di mantenerne il livello quantitativo e qualitativo, dovranno essere fornite tempestivamente agli uffici tutte le informazioni che possono avere rilevanza in tali termini;
  - g) deve organizzare sistemi di controllo interni atti a verificare la qualità del servizio al fine di ridurre possibili disservizi e/o inefficienze;
  - h) il personale in servizio che avrà a che fare con l'utenza COINGER, dovrà essere munito di tesserino con logo dell'Appaltatore e di COINGER e riportare il nome dell'operatore ed il numero di matricola nonché abbigliamento adeguato;
  - i) è a carico dell'Appaltatore il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale riferiti al complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata ed indenne COINGER da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo;
2. Tutte le operazioni oggetto dell'appalto dovranno avvenire sotto la stretta osservanza degli ordini all'uopo impartiti dagli uffici COINGER. In caso di avaria all'impianto, la Ditta, previa tempestiva segnalazione agli uffici, dovrà provvedere immediatamente a propria cura e spese al ripristino della relativa funzionalità recuperando il quantitativo di rifiuto non ricevuto/trattato.
  3. La manodopera dovrà essere regolarmente assunta secondo i contratti nazionali dei lavoratori e regolarmente assicurata secondo le norme previdenziali ed assistenziali vigenti.
  4. Resta a carico della ditta ogni onere previdenziale e sociale per il trattamento del proprio personale, per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e per il rispetto di tutte le norme in materia di diritto sindacale sul lavoro.
  5. La Ditta appaltatrice è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente capitolato, tutte le disposizioni di cui ai Decreti legislativi n. 81/2008 e n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni ai regolamenti in vigore, a quelli eventualmente emanati durante il corso del contratto, compreso le norme regolamentari e le ordinanze municipali relative all'igiene pubblica e comunque aventi rapporto con il servizio.
  6. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
  7. L'appaltatore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nei relativi allegati e nella relativa disciplina.
  8. I Servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel presente capitolato – parte tecnica e l'appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Committente assumendosene ogni relativa alea.

9. L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Committente o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
10. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'appaltatore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'affidamento in fase di gara per tutta la durata del contratto, fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'appaltatore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla stazione Appaltante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di partecipazione o di esecuzione.
11. Le attività contrattuali da svolgersi presso i centri di raccolta dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro e con le attività ivi svolte; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente. L'appaltatore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali i centri di raccolta del Committente continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e dell'utenza senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente.
12. L'appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'appaltatore verificare le relative procedure.
13. L'appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, L'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
14. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.
15. L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
16. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo

delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Ai sensi dell'art. 119 c. c. 9 del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

- 17.** Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
- 18.** L'appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
- 19.** L'appaltatore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Committente.
- 20.** L'appaltatore è tenuto a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
- 21.** Nel caso in cui L'appaltatore abbia fatto ricorso all'avalimento, ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, il Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento, pena la risoluzione del contratto.
- 22.** L'appaltatore, in particolare, oltre a quanto sopra indicato, è tenuto a:
  - a)** fornire le prestazioni nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato speciale d'appalto;
  - b)** predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Servizi e dei Servizi Connessi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
  - c)** assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Committente di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

- d) L'appaltatore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Committente.

#### **Articolo 14 – AVVIO DEL SERVIZIO**

1. Ai sensi dell'art. 31 dell'all. II.14 del Codice, essendo indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, la consegna del servizio avviene mediante **verbale**, con il quale vengono consegnate le chiavi di accesso ai luoghi di esecuzione del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del Codice, il RUP può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni. A tal fine si procede con un verbale con il quale ordinare l'immediato avvio del servizio, anche nelle more della stipula del contratto e consegna contestuale delle chiavi di accesso ai luoghi d'esecuzione del servizio.
3. In ogni caso, l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza, che si ritengono sussistenti quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinati dal RUP.
4. La Ditta è tenuta a dare immediato inizio al servizio oggetto del presente appalto e comunque entro e non oltre giorni quindici dall'ordine impartito dal RUP anche in pendenza della stipula del contratto. In caso di inadempienza all'ordine nei termini di cui sopra, COINGER, previa contestazione, può risolvere il contratto *ipso iure* mediante semplice dichiarazione stragiudiziale con avviso di ricevimento. In caso di risoluzione del contratto in danno dalla ditta appaltatrice saranno poste a carico dell'affidatario le spese conseguenti al conferimento di nuovo affidamento ritardato rispetto alle tempistiche previste.
5. Prima della stipula del contratto o comunque entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio del servizio in pendenza di contratto, l'operatore è tenuto a garantire la disponibilità di una sede operativa, entro un **raggio massimo di 30 Km** dalla sede di Coinger, come previsto al precedente art. 5 c. 9

#### **Articolo 15 – RUP E I CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA**

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Committente nomina un responsabile unico di Progetto, che assicura il completamento del contratto nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice e tutte le attività comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
2. Ai sensi dell'art. 114 c. 1 del Codice, l'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
3. la stazione appaltante, su indicazione del RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il RUP secondo quanto previsto dall'allegato II.14.
4. Al RUP sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di

aggiudicazione. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;

- b) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessari
  - c) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese **subappaltatrici** autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
  - d) valutare la qualità e l'adeguatezza del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dal Committente;
  - e) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
  - f) garantire il rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi;
  - g) curare la disponibilità della **reportistica** sulle prestazioni e le attività svolte dall'appaltatore
  - h) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni;
  - i) provvedere al controllo della spesa attraverso **la tenuta della contabilità** del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'appaltatore, il RUP accerta la prestazione effettuata, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
  - j) provvede a richiedere all'appaltatore i cedolini paga dei propri dipendenti e dei dipendenti dell'eventuale subappaltatore, al fine della verifica del CCNL indicato in fase di gara
5. Dopo la comunicazione dell'appaltatore di intervenuta **ultimazione delle prestazioni**, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, e ne rilascia copia conforme all'esecutore.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., L'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **Articolo 16 – SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

1. Di seguito le indicazioni generali per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto nonché le attività specifiche richieste.

### **Articolo 16.1 – Indicazioni generali per le attività**

1. Il servizio indicato nei sotto articoli dovrà essere svolto in tutti i centri di raccolta COINGER, L'Appaltatore deve tenere in considerazione che le strutture sono dislocate su tredici comuni diversi, su un territorio servito da COINGER di oltre 120 Km<sup>2</sup>.
2. Al fine di assicurare la presenza operativa sul territorio, la ditta appaltatrice dovrà avere a disposizione entro la stipula del contratto e comunque entro il termine di avvio del servizio in caso di aggiudicazione, una sede operativa, nella quale far risiedere i mezzi da impiegare nel servizio, entro un **raggio di 30 Km** dalla sede di Coinger

3. I centri di raccolta sono dodici, alla data di indizione della presente procedura. Qualora dovesse aumentare o diminuire il numero delle strutture, il canone dei servizi base sarà proporzionalmente rivisto.
4. L'aggiudicatario dovrà avere la piena disponibilità delle attrezzature necessarie allo svolgimento di quanto previsto dal presente capitolato.
5. Salvo cause di forza maggiore, gli interventi dovranno essere svolti in modo da non interrompere le attività dei centri di raccolta, in quanto garantiscono un servizio pubblico indefettibile.
6. I servizi devono essere svolti impiegando i mezzi, le attrezzature ed il personale al massimo delle potenzialità per concludere nel più breve tempo possibile gli interventi, garantendo accessibilità e sicurezza alle strutture.
7. Per ogni lavorazione, sono inclusi:
  - i. i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie, dispositivi) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento del mezzo in operatività e in sicurezza;
  - ii. il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre da e verso le aree di intervento (mezzo, fornitura, servizio, personale, ecc franco cantiere-ambito);
  - iii. il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza;
  - iv. lo smaltimento di tutti i materiali derivanti dall'attività posta in essere, dovrà avvenire presso impianti autorizzati.
8. Sono a carico della Ditta appaltatrice, tutte le opere provvisorie se necessarie (segnaletica, transennamenti, comunicazioni alla vigilanza, occupazioni suolo, cartellonistica anche da collocarsi con congrui tempi preventivi) ed ogni forma di informazione preventiva alla cittadinanza, nonché tutte le incombenze istituzionali relative all'agibilità del traffico veicolare e pedonale.
9. I servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, applicando la migliore tecnica e idonea mano d'opera secondo le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti vigenti. L'appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualsiasi natura, sospendere o rallentare i lavori né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini della società Appaltante, trattandosi di servizio necessario per garantire l'incolumità pubblica.
10. Durante lo svolgimento del servizio, la stazione appaltante procederà a verifiche e controlli al fine di accertare che le prestazioni oggetto dell'appalto avvengano nei termini previsti dal presente atto.
11. Dovrà essere compilato un report per ogni intervento causato da un allarme con indicato il sito e la problematica riscontrata, un report per ogni manutenzione preventiva e uno per ogni manutenzione correttiva da inviare prima dell'emissione della fattura.
12. Dovrà essere aggiornata e integrata la tabella **Allegato A** – Dotazioni attrezzature a conclusione di ogni annualità.
13. Tutti gli interventi andranno concordati con la stazione appaltante. Verranno consegnate tutte le chiavi per accedere alle strutture. Una chiave per cancelli e guardiole dove saranno ricoverate quadri contatori elettrici o altre chiavi per locali accessori.

14. L'impresa appaltatrice deve essere in possesso per tutta la durata del servizio dell'abilitazione in camera di commercio all'installazione di "impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti" (lettera B del DM 37/2008)

### **Articolo 16.2 – Servizi base**

1. Formano oggetto dei servizi base:

- a. il **CANONE per servizio di vigilanza** da considerarsi a corpo per servizi di:
- i. collegamento in remoto alla centrale operativa, attraverso vettore di comunicazione fornito ed installato dalla ditta aggiudicatrice nei 12 centri raccolta e della sede;
  - ii. uscite di controllo con personale specializzato alla ricezione di allarme (mancanza rete, intrusione, ecc...) che dovrà provvedere a segnalare con report agli uffici l'intervento e le anomalie riscontrate, oltre a provvedere alla risoluzione del problema (in caso di mancanza rete riattivare il contatore elettrico, in caso di malfunzionamento vettore comunicazione allertare la propria centrale operativa, ecc...). In particolare, dovranno essere garantite le seguenti tempistiche di intervento della pattuglia di vigilanza in loco:
    - 1°. **Allarme antintrusione:** intervento entro max 30' dall'allarme
    - 2°. **Mancanza rete:** intervento notturno di ripristino rete entro max 60' dall'allarme (in caso non sia possibile il ripristino della rete in loco, deve essere inviata immediatamente a mezzo mail a COINGER la richiesta di intervento di un manutentore elettricista, da pianificare ad opera di COINGER il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, salvo in caso di accertata manomissione di attrezzature/impianti la cui manutenzione è a carico dell'appaltatore. In tal caso, l'intervento manutentivo riparativo dovrà essere garantito dall'appaltatore, a valere sul budget di manutenzione correttiva)
    - 3°. **Antincendio:** intervento *in loco* immediato nei centri muniti di impianto antincendio (Brunello e Ierago), entro max 15' dall'allarme.L'appaltatore si attiene alle procedure indicate nell'*Allegato B* - schema tipo procedure da seguire, salvo modifiche migliorative concordate con COINGER;
  - iii. **Il servizio di vigilanza e di pronto intervento sopra descritto deve essere garantito 24/24H, 7 giorni su 7.**
  - iv. Fornitura di programma e assistenza da remoto o in presenza per il corretto funzionamento del collegamento dei siti e della sede delle telecamere, da visualizzare su 2/3 postazioni/pc e assistenza allo scarico di registrazioni necessarie da archiviare o visionare;
  - v. Collegamento impianto rilevazione fumi, centrale analogica marca Tecnofiore con combinatore telefonico/ponte radio collegato alla centrale di vigilanza, installato presso il centro di raccolta rifiuti di Brunello via chiesa a Erbamolle. Procedure d'uso, segnalazioni e intervento come da *Allegato B* - schema tipo procedure da seguire;
  - vi. Collegamento impianto rilevazione fumi marca Notifire, installato presso la sede di Jerago, seguendo tutte le procedure segnalazioni e intervento come da *Allegato B* - schema tipo procedure da seguire;

**b. il CANONE per servizi di manutenzione ordinaria preventiva** da considerarsi a corpo consistente in:

- I. un servizio di manutenzione costante che deve essere effettuato **trimestralmente** per verificare e assicurare il perfetto funzionamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, la pulizia degli obbiettivi, compreso il controllo dei sensori fumo presso la sede di Brunello (ex uffici) e la nuova sede a Jerago. Del controllo effettuato, deve essere trasmesso al RUP un report di controllo con l'elenco delle verifiche effettuate per ciascun impianto, firmato dall'operatore che ha eseguito il controllo. In assenza della consegna del report di effettuato controllo, non verrà liquidato il canone per servizi di manutenzione ordinaria preventiva relativo al mese in cui è stato programmato il controllo trimestrale, fatta salva l'applicazione delle penali.

Al valore del canone a base di gara sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara.

### **Articolo 16.3 – Servizi accessori**

1. L'importo complessivo presunto per gli interventi extracanone di **MANUTENZIONE CORRETTIVA** e installazione di eventuali nuovi impianti è stato stimato tenendo conto dei dati storici relativi all'esperienza degli interventi passati.
2. Gli interventi a misura riguardano la sostituzione di parti rotte e/o non funzionanti segnalate da Coinger o dalla ditta aggiudicatrice. Integrazione di parti accessorie o migliorie tipo il collegamento in remoto attraverso idonea attrezzatura compresa di connettività; l'aggiunta di telecamere o radar anche in per strutture/centri di raccolta ad oggi sprovvisti di impianti.
3. Tutti gli interventi accessori dovranno essere preceduti da un preventivo, facendo riferimento al Prezzario Regionale opere pubbliche vigente al momento dell'ordine del singolo intervento su cui sarà applicato lo sconto offerto. Qualora nel prezzario regionale non siano presenti gli interventi oggetto di richiesta di CINGER, si farà riferimento al pertinente prezzario della CCIAA di Varese. Il preventivo sarà inoltrato a mezzo mail e confermato da COINGER per procedere con l'intervento. Ai prezzi del prezzario regionale o, in subordine, della CCIAA di Varese, sarà applicato il ribasso unico offerto in sede di gara. **Poiché tali interventi sono indicizzati al prezzario vigente al momento dell'ordine, non sono soggetti a indicizzazione ISTAT, ai sensi dell'art. 60 c. 4-ter, ultimo periodo, del Codice.**
4. Gli interventi realizzati a regola d'arte dovranno essere corredati con tutta la documentazione e modulistica necessaria, compresa la planimetria a schema dell'impianto, per l'invio agli enti preposti.
5. In caso di fornitura di nuovo materiale la sostituzione del vecchio materiale, il ritiro e lo smaltimento sono da considerarsi compresi nei prezzi, non sarà applicato nessun costo aggiuntivo per la gestione dell'usato.
6. La ditta appaltatrice se necessario dovrà rendersi disponibile a collaborare con l'RSPP di COINGER per aggiornamenti di legge, in merito all'elenco attrezzature, indicazioni su planimetrie.
7. Sono stati stimati oneri non soggetti a ribasso che ricomprendono eventuali incontri necessari o sopralluoghi per definire interventi necessari

## Articolo 17 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. **120 c. 1** del Codice, fermo quanto previsto dal presente capitolato in relazione alle clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
- a) **nelle seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili:** poiché si potrebbe registrare una variazione del numero di centri di raccolta o di impianti di videosorveglianza da gestire, si stabilisce che l'Appaltatore è obbligato ad estendere o ridurre i servizi e le forniture previsti dal presente capitolato alle condizioni in essere fino al 20% dei quantitativi originariamente indicati. In caso di riduzione superiore al 20%, l'Appaltatore dovrà comunque garantire il servizio per tutta la durata dell'appalto e non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo o risarcimento. I quantitativi potrebbero altresì variare in ragione di interventi di manutenzione extracanonale, ampliamento/riduzione dei centri di raccolta.
  - b) **per la sopravvenuta necessità di servizi supplementari**, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi (in tal caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice). In tal caso, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato e il Committente pubblica un avviso della intervenuta modifica del contratto nel SIMAP e sulla PVL di ANAC. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84 e 85 del Codice.
  - c) **per le varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte del Committente. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti (*in tal caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice*). Anche in tal caso, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato e il Committente pubblica un avviso della intervenuta modifica del contratto sul SIMAP e sulla PVL di ANAC. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84 e 85 del Codice.
  - d) **se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:**
    - i) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice;
    - ii) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
2. Ai sensi dell'art. **120 c. 3 del Codice**, il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto sopra previsto, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del

contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
  - b) il **10 per cento del valore iniziale del contratto**; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
3. Anche in tal caso, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.
  4. Ai sensi dell'art. **120 c. 5** del Codice, sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi quanto previsto dall'art. 120 commi 1 e 3 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
    - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
    - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
    - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
    - d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).
  5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
  6. Le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP e successivamente approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice.
  7. Il RUP provvede, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, ad adempiere agli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, individuati dall'allegato II.14 del Codice.

## **Articolo 18 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. Ai sensi dell'art. 121 del Codice, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

4. Quando successivamente all'avvio del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni totali o parziali del contratto, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi.
5. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
6. Fatto salvo il caso di proroga autorizzata, l'appaltatore termina il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, sul verbale di sospensione e di ripresa, come sopra indicato, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del codice.

## **Articolo 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO**

### **Articolo 19.1 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Committente nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente Appalto sono efficaci e opponibili al Committente qualora lo stesso Committente non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'I.A. cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione, ai sensi dell'art. 40 del DL 19/2024, di modifica dell'art. 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici.
5. In ogni caso il Committente, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con la stessa stipulato.
6. È fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
7. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dal presente capitolato.

### **Articolo 19.2 – Subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del Codice, I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1,

lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

- 2.** L'affidamento in subappalto è comunque consentito soltanto ove previamente indicato in fase di partecipazione alla procedura di gara e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice. In tal caso, la domanda di autorizzazione del subappalto deve pervenire almeno 20 giorni prima la data stimata per l'inizio delle relative prestazioni, completa di quanto segue:
  - a.** copia conforme del contratto di subappalto, con l'indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, a pena di irricevibilità dell'istanza. Il contratto deve prevedere la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il rispetto del CCNL indicato nel presente capitolato o un CCNL di cui il subappaltatore dimostri l'equivalenza delle tutele rispetto al CCNL indicato, il costo della manodopera e il costo proprio per la sicurezza non assoggettati al ribasso, nonché una clausola di revisione dei prezzi coerente con la clausola inserita nel presente disciplinare;
  - b.** e-dgug del dell'impresa subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94, 95, 96 del Codice, della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte dalla Legge per l'esercizio dell'attività oggetto di subappalto;
  - c.** dichiarazione dell'appaltatore circa l'esistenza di eventuali situazioni di controllo con il subappaltatore;
  - d.** dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. da parte dell'impresa subappaltatrice;
  - e.** Dichiarazione del subappaltatore attestante la propria qualità di micro o piccola impresa ovvero di media o grande impresa. (rif Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003);
  - f.** qualora il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, dichiarazione resa dallo stesso circa la volontà di essere pagato direttamente dal Committente, indicando in tal caso il c/to c/te ove effettuare il pagamento, ovvero dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 119 c. 11 del Codice. La dichiarazione può essere contenuta anche nel contratto di subappalto;
  - g.** dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) e dell'All. XVII del d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche, dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore (dichiarazione contenuta nel modello di istanza).
  - h.** dichiarazione del subappaltatore relativa al conto corrente, anche più di uno, dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 3 agosto 2010, n. 136, all'esecuzione del subappalto
- 3.** Per i contratti di subappalto di importo superiore ad € 150.000,00 il subappaltatore dovrà inoltre trasmettere l'informazione antimafia di data non anteriore a dodici mesi, ovvero, ove non posseduta, deve indicare i nominativi e le generalità dei soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, ivi compresi quelli dei relativi familiari maggiorenni conviventi con gli stessi al fine di consentire all'Istituto lo svolgimento delle relative verifiche.
- 4.** Il Committente autorizza il subappalto laddove:
  - a.** l'istanza di autorizzazione sia completa di tutto quanto sopra indicato;

- b.** il contratto di subappalto contenga una indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, riporti il CIG del contratto d'appalto e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
  - c.** il contratto di subappalto preveda i costi per la sicurezza e per la manodopera senza alcun ribasso
  - d.** sia stato verificato il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 50/16 per l'espletamento delle prestazioni affidate in subappalto, tramite FVOE
  - e.** i subappalti siano stati affidati a piccole o medie imprese, nella misura minima del 20% o nella diversa misura indicata dell'operatore in fase di gara.
- 5.** Il Committente rilascia l'autorizzazione al subappalto entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza completa di tutto quanto sopra indicato, salva interruzione dei termini e salvo proroga nei casi in cui l'istruttoria lo richieda. Qualora il subappalto sia di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto, i termini di rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
- 6.** In caso di modifica dell'importo del subappalto, anche per incremento del servizio subappaltato e del relativo corrispettivo, l'Appaltatore è tenuto a richiedere un'autorizzazione integrativa.
- 7.** Non configurano attività affidate in subappalto a terzi i subcontratti inerenti servizi prestati a favore dell'Appaltatore e non direttamente del Committente. L'Appaltatore comunica al Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Con riferimento ai sub-contratti non subappalti di cui al presente comma, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 8.** Ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il RUP svolge le seguenti funzioni:
  - a.** verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Committente ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
  - b.** controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgono effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
  - c.** registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
  - d.** provvede, senza indugio a inviare le relative contestazioni all'appaltatore.

9. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 119, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente paragrafo.
10. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. E', altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'aggiudicatario e a tutti i subappaltatori.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice e il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
12. Ai sensi dell'art. 119 c. 9 del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
13. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione del Committente, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste dal Codice.

## **TITOLO IV – DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Articolo 20 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

1. Il contratto è in parte a corpo e in parte a misura
2. I corrispettivi per le prestazioni a corpo e a misura dell'appalto sono stabiliti come segue:

A	B	C	D		E	F=D*E	G	H=F*G
tipologia SERVIZI	art. capitolato	descrizione	Modalità di corrispettivo	importo canone	moltiplicatore	importo annuale	nr anni	importo 4 anni
BASE	16.2.1.a	servizio vigilanza - CANONE	canone bimestrale a corpo per tutti i siti	3.400,00 €	6	20.400,00 €	4	81.600,0
	16.2.1.b	servizio di manutenzione ordinaria preventiva impianti antintrusione e videosorveglianza - CANONE	canone bimestrale a corpo per tutti i siti	360,00 €	6	2.160,00 €	4	8.640,0
ACCESSORI	16.3	servizio di manutenzione ordinaria correttiva impianti antintrusione e videosorveglianza - EXTRACANONE	budget a misura	9.000,00 €	1	9.000,00 €	4	36.000,0
							<i>sub totale</i>	<b>126.240,00 €</b>
							<i>oneri non soggetti a ribasso</i>	800,00 €
							<b>Totale a base d'asta</b>	<b>127.040,00 €</b>

3. Tutti gli importi si intendono al netto di IVA.
4. Per le prestazioni compensate a misura, all'Appaltatore non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di quantità inferiori o superiori alle stime, in quanto le stesso sono da ritenersi puramente indicative.

## Articolo 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fatturazione del servizio avverrà secondo le seguenti indicazioni:
  - a. periodicità **bimestrale** posticipata per il canone e gli interventi extracanone richiesti ed effettuati nel periodo di riferimento;
  - b. le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, codice destinatario fatturazione elettronica **USAL8PV**;
  - c. le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment; dovranno essere riportati in fattura evidenza gli estremi della aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati da COINGER (es. DDT, CIG, etc.);
  - d. dovrà essere impostata considerando ogni centro di raccolta al pari di un centro di costo e quindi dovrà riportare, a scelta dell'Appaltatore, nel corpo del documento o in report allegato, la descrizione delle voci degli interventi per singolo centro;
  - e. l'ammontare del corrispettivo dovuto è determinato come indicato all'art. 16 e verrà utilizzato quale imponibile della fattura ad emettere.
2. Gli oneri per la sicurezza da DUVRI verranno corrisposti con periodicità annuale, al termine di ciascun anno di servizio, in occasione dell'ultimo pagamento dell'anno di riferimento.
3. I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario entro i 60 gg data fattura, previo esperimento delle verifiche di legge. Le spese di bonifico sono a carico dell'Appaltatore.
4. È escluso qualsiasi rapporto diretto di natura economica-amministrativa tra COINGER ed eventuale soggetto subappaltatore, ad eccezione delle previsioni di cui all'art. 119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023. In caso di sub-appalto, il pagamento delle fatture all'Appaltatore è subordinato anche all'invio delle copie dei pagamenti effettuati da parte dell'Appaltatore nei confronti dei subappaltatori.

5. In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente capitolato nei confronti del subappaltatore, COINGER sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni anomale.
6. In relazione a ciascun pagamento, il Committente procederà alla ritenuta dello **0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice**, da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte del Committente della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verifica la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..
9. In caso di ottenimento da parte del Committente del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del Codice.
10. Il pagamento avviene a rate con **periodicità bimestrale**, in relazione alle attività effettivamente eseguite nel periodo di riferimento. Ai sensi dell'art. 125 c. 6 del Codice, ciascun pagamento è considerato acconto del corrispettivo contrattuale ed è effettuato nel termine di sessanta giorni data fattura elettronica pervenuta tramite SDI. Entro i cinque giorni successivi a ciascun bimestre, l'IA trasmette al RUP l'elenco dei servizi a misura svolti nel bimestre di riferimento, suddivisi per ciascun centro di raccolta. Lo stato di avanzamento del servizio, ricavato dalla contabilità del servizio, è adottato dal RUP previa presentazione dell'elenco delle prestazioni eseguite dall'appaltatore, da fornire entro 10 giorni del mese successivo alla fine del periodo di riferimento. Il RUP adotta il SAS entro i successivi 10 giorni. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito agli interventi da contabilizzare, il RUP a seguito di tempestivo contraddittorio con l'appaltatore, adotta lo stato di avanzamento.
11. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento all'amministrazione di COINGER, che procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento del servizio. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP, ma deve essere emessa dopo l'emissione dello stato di avanzamento del servizio da parte del RUP. In caso di fatturazione anticipata, i termini di pagamento decorrono in ogni caso dall'emissione dello stato di avanzamento del servizio da parte del RUP.
12. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di arrivo della fattura

elettronica, all'esito positivo della verifica di conformita', al fine di garantire la corretta gestione dei flussi di cassa e dei flussi di controllo interni e validazione dei documenti ai fini dei controlli contabili di legge. L'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento successivo alla verifica di conformità. L'emissione della fattura da parte dell'appaltatore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP, ma deve essere comunque successiva alla verifica di conformità. In caso di fatturazione anticipata, i termini di pagamento decorrono in ogni caso dall'emissione della verifica di conformità.

13. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

### Articolo 22 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, al fine di tutelare il sinallagma contrattuale, il canone è soggetto a revisione, nei casi e con le modalità di seguito specificate. Il corrispettivo a misura per interventi extracanone non è soggetto ad adeguamento ISTAT, in quanto viene indicizzato ai prezziari vigenti, ai sensi dell'art.60 c. 4-ter, ultimo periodo del Codice
2. La revisione del canone si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5 (cinque) per cento** dell'importo complessivo e opera nella misura **dell'80 (ottanta) per cento** della variazione eccedente il cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione dell'80% della variazione da riconoscere, si calcola la quota parte di variazione eccedente il 5% di area di rischio sopraindicata.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i seguenti indicatori in funzione delle prestazioni svolte:

prestazione	Indice ISTAT
Principale: canone per servizio di vigilanza	$IR [80] * 0,47 + PPS [80] * 0,30 + PC [OOST] * 0,23$
Secondaria: canone per manutenzione	PPI [264]
Secondaria: interventi extracanone	Nessun indice ISTAT, in quanto indicizzati al listino Regione Lombardia e, in subordine, listino CCIAA

4. Il canone per la prestazione principale e per la prestazione secondaria verrà corrisposto per tutta la durata contrattuale ai prezzi contrattuali. Al termine di ciascun anno di servizio, COINGER calcola l'incremento o la diminuzione del canone con riferimento all'annualità appena conclusa e procede, a comunicare all'appaltatore l'incremento o il decremento dovuto e a riconoscere l'incremento o il decremento revisionale, calcolato ai sensi del presente articolo, previa fatturazione dell'appaltatore, entro il termine di 60 giorni dalla fatturazione stessa. Anche sul valore revisionale verrà effettuata la trattenuta di legge del -0,5%, ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice.

**Articolo 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIATI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., L'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato speciale d'appalto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.AC.") n. 4 del 7 luglio 2011.
3. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Varese. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
6. A tal fine, il Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento indica nella documentazione di gara il seguente CIG (Codice Identificativo Gara). L'appaltatore è tenuto a comunicare al Committente, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'appaltatore dedicato/i. L'appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al

cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

## **TITOLO V – PENALI, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO**

### **Articolo 24 - INFRAZIONI E PENALITÀ**

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi richiesti da un ordine di servizio del RUP per l'esecuzione di particolari interventi, l'appaltatore è tenuto a corrispondere una penale pari a **1 per mille** del valore dell'intervento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto o dall'ordine di servizio: in tali casi il Committente applicherà all'appaltatore le predette penali sino al momento in cui le prestazioni saranno state eseguite a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni del capitolato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il contratto cui il presente capitolato è riferito, COINGER provvederà a comminare le penali economiche definite dalla tabella sotto riportata, nel caso di lavorazioni o prescrizioni:
  - a) eseguite in modo difforme rispetto prescrizioni tecniche del presente Capitolato;
  - b) totalmente o parzialmente non eseguite nei periodi di esercizio previsti dal cronoprogramma.
  - c) eseguite in ritardo rispetto al programma del servizio presentato;
  - d) per mancato rispetto degli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore;
  - e) per mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio;
  - f) per danneggiamenti al patrimonio.
4. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
5. La comminazione di 5 penali dello stesso tipo nel corso del medesimo anno può portare alla risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale dell'appaltatore
6. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo di raccomandata anche anticipata via fax e/o PEC, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le contro deduzioni in forma scritta entro **5 giorni** dalla notifica della contestazione.
7. L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le contro deduzioni anche se non formalizzate dalla Ditta appaltatrice stessa. In caso di incapienza, verrà escussa la cauzione definitiva per la parte eccedente.
8. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
9. Non si applica alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque va documentata e non potrà protrarsi oltre i 3 (tre) giorni;
10. Sono previste le seguenti penali:

ID	Descrizione comportamento non corretto	importo penale
I	mancata uscita pattuglia per segnalazione allarme/anomalia e ripristino	200,00 €
II	mancato intervento manutenzione preventiva cadenza trimestrale prevista per ogni centro	200,00 €
III	mancata compilazione report manutenzioni	50,00 €
IV	mancato funzionamento impianto di videosorveglianza per più di 48 ore, per ogni punto di rilievo (radar, telecamere, sensori fumo) e per ogni struttura	200,00 €
V	mancato rispetto procedure allegato B, per ogni rilievo/segnalazione riscontrata	200,00 €
VI	mancato rispetto dichiarazioni migliorative presentate in fase di offerta, , per ogni segnalazione riscontrata	100,00 €

#### Penali ai sensi dell'allegato II.3 al Codice:

VII	<i>[per l'appaltatore che occupi tra 15 a 50 dipendenti]:</i> per ogni giorno di ritardo oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, per la consegna alla S.A. o alle rappresentanze sindacali aziendali o alla consigliera e al consigliere regionale di parità della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1 c. 2 dell'all. II.3 al d.Lgs. 36/2023	Pari allo 0,5 per mille (0,5 euro ogni mille euro) per ogni giorno di ritardo, nei primi 30 giorni di ritardo; Pari all' 1 per mille (un euro ogni mille euro), per ogni giorno di ritardo, dopo 30 giorni di ritardo;
VIII	<i>[per l'appaltatore che occupi almeno 15 ]:</i> per ogni giorno di ritardo oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, per la consegna alla S.A. o alle rappresentanze sindacali aziendali della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, come previsto dall'art. 1 c. 3 dell'all. II.3 al d.Lgs. 36/2023	Pari allo 0,5 per mille (0,5 euro ogni mille euro) per ogni giorno di ritardo, nei primi 30 giorni di ritardo; pari all' 1 per mille (un euro ogni mille euro), per ogni giorno di ritardo, dopo 30 giorni di ritardo;

Figura 4

## Articolo 25 - ESECUZIONE IN DANNO

1. L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva COINGER di procedere all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d'ufficio ed a tutto carico della Ditta, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione dei servizi o li conducesse in maniera imperfetta.
2. L'esecuzione in danno potrà essere effettuata decorsi i 15 giorni dall'intimazione ad adempiere, ovvero minor termine indicato dal RUP. in caso di urgenza.
3. Al pagamento delle rate verranno detratti gli importi derivanti dalle relative penali comminate, nonché per il corrispettivo dovuto all'impresa intervenuta in sostituzione dell'appaltatore inadempiente.

## Articolo 26 – RISERVE E ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'art. 115 del Codice, l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto al presente articolo.
2. L'appaltatore ha l'onere di contestazione immediata e conseguentemente di tempestiva apposizione delle riserve, a pena di decadenza, sul primo documento utile ad accoglierle, in funzione della natura del fatto contestato. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i documenti sui quali sono apponibili riserve sono: il verbale di consegna del servizio, di sospensione e di ripresa, di conclusione del servizio, gli ordini di servizio del RUP. Entro 15 giorni dall'apposizione della riserva, l'Appaltatore, a pena di decadenza, ha l'onere di esplicitare le riserve indicando i fatti o gli atti contestati, l'ammontare delle pretese economiche richieste, a che titolo vengono richieste e l'esatta indicazione del metodo di calcolo delle stesse.
3. Le riserve devono essere confermate, a pena di decadenza, sugli atti di contabilità alla prima occasione successiva all'apposizione della riserva (stato di avanzamento del servizio).

4. In caso di fatti continuativi, l'Appaltatore ha l'obbligo, a pena di decadenza, di apporre la riserva sul primo atto utile dopo l'insorgenza del fatto e comunque sul registro di contabilità.
5. Ai sensi dell'art. 34 dell'allegato II.14 del Codice, si applica l'art. 7 del medesimo all. II.14.
6. Ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice.
7. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente un valore variabile tra il 5 e il 15 per cento dell'importo totale del contratto, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
8. Non appena le riserve raggiungono la fascia di variabilità sopra indicata, il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al primo periodo del presente articolo.
9. Il RUP, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti nell'all. V.1 del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP **entro novanta giorni** dall'avvio del procedimento.
10. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Committente al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro **quarantacinque giorni** dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto **verbale sottoscritto dalle parti**. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione può essere adito il giudice ordinario, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
11. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal RUP.

## Articolo 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

### Articolo 27.1 Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto può essere risolto da COINGER in via diretta norma dell'art. 1456 del codice civile, per grave inadempienza contrattuale nei casi sottoelencati:
  - a) per liquidazione volontaria dell'Appaltatore;
  - b) la comminazione di 5 penali dello stesso tipo nel corso del medesimo anno
  - c) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
  - d) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frodi o risultati in stato d'insolvenza;
  - e) accertata totale insolvenza verso le maestranze o Istituti assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti citati;
  - f) cessione parziale o totale del contratto in subappalto ad altri, salvi i casi ammessi;
  - g) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dal bando di appalto, dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
  - h) mancata integrazione della cauzione definitiva qualora utilizzata da COINGER in rivalsa per la decurtazione di penali;
  - i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
  - j) qualora l'Appaltatore non provveda all'applicazione/adozione delle migliorie indicate nell'offerta tecnica sottoscritta al momento della gara nel termine assegnato con diffida ad adempiere da parte di COINGER;
  - k) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate anche via fax, che, a giudizio di COINGER, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
  - l) in caso di inosservanza degli obblighi legati alla riservatezza;
  - m) sospensione non autorizzata delle attività per più di due giorni consecutivi o quattro giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
  - n) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
  - o) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto;
  - p) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative relative al personale impiegato;
  - q) in tutti i casi previsti nel presente capitolato, nel contratto e nel disciplinare in cui è espressamente prevista una clausola risolutiva;
  - r) per qualsiasi altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali non specificatamente enunciati nei commi precedenti e che assumono caratteristiche di particolare gravità.
2. Qualora riscontri l'insorgenza di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, COINGER lo comunica all'Appaltatore e potrà invitarlo a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di **quindici** giorni dalla data di comunicazione.
3. La risoluzione del contratto verrà dichiarata da COINGER mediante apposito provvedimento. Eventuali danni o spese derivanti a carico di COINGER per colpa dell'Appaltatore sono a carico di quest'ultimo. La cauzione prestata dall'Appaltatore viene dichiarata decaduta e viene incamerata da COINGER.

## Articolo 27.2 Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi **121 del Codice**, il Committente **può risolvere** il presente durante il periodo di sua efficacia, se si verifica una o più delle seguenti condizioni:
  - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
  - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
  - c. l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento del presente appalto;
  - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE
2. Ai sensi dell'art. **122 c. 2 Codice** il Committente procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto ex lege, durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante semplice comunicazione all'Appaltatore tramite PEC qualora:
  - a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011
  - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del II Libro del Codice
3. Ai sensi dell'art. **122 c. 3 Codice** il Committente procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Sono in ogni caso considerati gravi inadempimenti:
  - a. Le penali comminate superano il 10% dell'importo contrattuale
  - b. Abbandono del servizio e/o irreperibilità assoluta dell'appaltatore
  - c. mancata effettuazione del servizio malgrado plurimi richiami e ordini di servizio, rimasti inevasi
  - d. Gravi inadempienze nei confronti del personale dipendente
4. Si pattuisce espressamente, ai sensi dell'art. 1453 cc, che la Ditta è tenuta a dare immediato inizio al servizio oggetto del presente appalto e comunque entro e non oltre giorni quindici dall'ordine impartito da COINGER anche in pendenza della stipula del contratto. In caso di inadempienza all'ordine nei termini di cui sopra, COINGER, previa contestazione, può risolvere il contratto *ipso iure* mediante semplice dichiarazione stragiudiziale con avviso di ricevimento.
5. Il RUP, quando accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'all. II.14 del Codice. Il RUP formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a **quindici giorni** per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Committente proposta del

RUP dichiara risolto il contratto. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.
7. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.
8. Inoltre, COINGER potrà risolvere il contratto secondo quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 C.C., cosicché COINGER potrà intimare per iscritto all'Appaltatore d'adempiere **entro quindici giorni**, salvo diverse indicazioni del presente capitolato, a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso. Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto agli adempimenti previsti, il contratto s'intenderà risolto. L'Appaltatore, accettando detta clausola, riconosce, ora per allora, che decorso il suddetto termine, il contratto è risolto di diritto.
9. In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 1453 C.C., l'Appaltatore dovrà continuare a prestare la sua opera, nonostante la domanda di risoluzione, senza che ciò costituisca sanatoria per morosità. COINGER, oltre al diritto al risarcimento dei danni, potrà immediatamente incamerare la cauzione od esercitare il diritto sulla fidejussione.
10. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente oltre che nelle ipotesi di risoluzione previste dall'art. 1453 C.C. anche qualora sia previsto da particolari norme di leggi e regolamenti amministrativi.
11. Qualora l'Appaltatore dovesse unilateralmente e illegittimamente risolvere o recedere il contratto prima della scadenza convenuta, COINGER potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

### **Articolo 27.3 Recesso**

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, COINGER può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato da COINGER mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica di conformità dei servizi e delle forniture.

## **TITOLO VI – CLAUSOLE FINALI**

**Articolo 28 - CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e suoi allegati e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Varese.

**Articolo 29 - CAUSE SOPRAVVENUTE, SOSPENSIONE E CONDIZIONE SOSPENSIVA**

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a COINGER, la stessa potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato; si applica l'art. 107 D.lgs 50/2016.

**Articolo 30 - DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI**

1. La Ditta è tenuta a dare immediato inizio al servizio oggetto del presente appalto e comunque entro e non oltre giorni quindici dall'ordine impartito da COINGER anche in pendenza della stipula del contratto. In caso di inadempienza all'ordine nei termini di cui sopra, COINGER, previa contestazione, può risolvere il contratto *ipso iure* mediante semplice dichiarazione stragiudiziale con avviso di ricevimento.
2. Per quanto non disposto dal presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alle disposizioni di legge, alle norme vigenti.

Allegati:

**Allegato A – Dotazioni attrezzature all'avvio del servizio**

**Allegato B – Schema tipo procedure**

**Allegato C - Planimetrie impianti esistenti**